

FANNY DEL CHICCA

Università di Perugia

Per l'interpretazione di Simmaco, *Relatio* 23.1-3

La *relatio* 23 è una sorta di “cahier de doléances” presentato alla corte imperiale da Simmaco, che enumera una serie di prevaricazioni e abusi lesivi della sua autorità di prefetto urbano¹. Gli interpreti hanno messo in rilievo la complessità di questo lungo rapporto e le difficoltà di ricostruzione degli episodi che Simmaco, secondo la consuetudine, sintetizza, rinviando alla documentazione allegata.

Noi qui ci limiteremo a considerare i primi tre paragrafi², e specialmente il secondo, che riepiloga le vicende alla base dell'azione contro Simmaco promossa da Celso, avvocato iscritto al foro prefettizio, e il terzo, che appunto tratta del comportamento sprezzante e offensivo di Celso. Al termine dell'analisi cercheremo di dimostrare che la modifica del testo trádito operata nel par. 3 dal Seeck, anticipando la pericope *quae retinere adseritur patrimonium candidati*, non agevola, anzi complica, la comprensione di un enunciato di per sé assai spinoso, e che dunque tale pericope andrebbe ricollocata nella posizione in cui si trova nei manoscritti³, correggendo però *quae* in *qua*. Il primo

¹ Circa la prefettura simmachiana, si tende ad accettare che fosse compresa tra il maggio-giugno 384 e il gennaio-febbraio 385: argomento fondamentale è *Coll. Avell.* 4 (24 febbraio: l'anno, il 385, si ricava dalle felicitazioni imperiali, ivi contenute, per l'elezione del papa Siricio), indirizzata a Pinianus, che si considera rivestisse già la carica di prefetto urbano. Negli anni '70 del secolo scorso Martínez-Fazio 1972, 93-271 (v. pure Id. 1977, 87-154) ha rinverdito la tesi originaria di O. Seeck 1883, LVI-LVII (durata del mandato fino all'estate-autunno 385), poi abbandonata in Seeck 1919, 93-94: non tutte le argomentazioni di Martínez-Fazio sono convincenti, ma il problema della successione dei prefetti dal 383 al 387 resta aperto; cfr. Vera 1978, 45-94; Id. 1981, LX-LXVI; anche la discussione in Poglio 2007, 471-496.

² Per alcune questioni trattate qui marginalmente e per una bibliografia più ampia, come pure per i contenuti dei paragrafi 4-15 (riguardanti gli sviluppi dell'inchiesta sull'amministrazione di Auchenio Basso, prefetto nel 382-383, e cioè le accuse contro alcuni funzionari dell'*officium urbanum*, le illegalità commesse dal *tribunus et notarius* Fulgentius, il comportamento tutt'altro che lineare del *vicarius urbis Romae*), rinviamo specialmente a Vera 1981, 163-180; Hecht 2006, 179-205; Callu 2009, 169-174; poco incisivo Barrow 1973, 122-135. Un percorso a sé stante segue Giglio 1996, 309-329, la cui ricostruzione è per molti versi inaccettabile. La *rel.* 23, unica fra i 49 rapporti, presenta una sorta di *scriptio* con abbreviazioni difficili da sciogliere, ma dove è chiara la data *IIII Kl. Aug.*: Martínez-Fazio 1972, nei suoi ampi riferimenti alla *relatio* (cfr. 140-175; 203-204) vuol dimostrare che questo 29 luglio appartiene al 385.

³ La tradizione manoscritta è rappresentata da T (*Tegernseensis*, nunc *Monacensis* 18787 ff. 1-27^v,

editore critico, W. Meyer, aveva conservato la sistemazione di **T**⁴, ma aveva posto *crux* dopo *detulissem* e registrato in apparato la difficoltà di collegare grammaticalmente il pronome *quae*. La soluzione del Seeck fino ad oggi non ha sollevato obiezioni ed è stata recepita anche nell'edizione di Callu 2009. In via preliminare il testo, che discuteremo, verrà riprodotto secondo questa edizione, con le note critiche che sembrano necessarie:

1. Vnum leuamen iniuriis meis tribuit euentus, domini imperatores Valentiniane, Theodosi et Arcadi incltyti, uictores ac triumphatores semper Augusti⁵, ut Romam publicae utilitatis gratia u. c. et inlustris clementiaeque uestrae semper dicatus comes Hesperius mitteretur; nam si eum testem contumeliarum, quas pertuli, non haberem, quis dubitaret eam praefecturam quae Romae est superior ceteris turbidum aliquid pro potestate fecisse? Is, quoniam semper amicus est ueritati et famam bonorum temporum colit, si dederit aeternitas uestra copiam, contemptum legum ac saeculi non silebit: ego, ut potero, de multis pauca narrabo, repetitis paululum causis, quae mihi, ut arbitrator, has insidias excitarunt.
2. Cum pro diligentia, quae debet omnibus inesse iudicibus, argenti publici ratio quaereretur, quod censualium⁶ editores munera contulerunt⁷, inter ceteras fraudes repertum est quosdam functionibus absolutos sumptum debitum rei publicae non dedisse et, ut fallacia ista tegetur, ex alieno argento tantundem censualibus falsis titulis inputatum, quantum duo conferre debuerant. Hoc cum clarissimi uiri sponte sine adiectione dispendii reddidissent, senatum prisco more consului, quid in communi causa patrum innueret⁸ auctoritas. Dictis aliquot sententiis factum meum reuerendi ordinis probauit adsensio.
3. Interiectis diebus cum Romam u. c. et laudabilis uicarius commeasset, u. c. causidicus fori mei Celsus, socius eius, qui debitum refudit inpendium, tuitionem contra me et annonae praefectum clarissimum uirum de sede uicaria postulauit, cum ego aditus in causa publica ciuilem conuentionem matri eius, quae retinere adseritur patrimonium candidati⁹, super nepotis sui munere detulissem responsione seruata, praefectus uero annonae u. c. pistorem publicae annonae

XI sec.) e da **M** (*Mettensis* 500, XI sec., andato distrutto durante la seconda guerra mondiale); da un subarchetipo diverso proveniva il codice, perduto, che fu utilizzato da Sigismondo Gelenio per l'*editio princeps* delle *relationes* (Basilea 1549 = **Γ**).

⁴ Meyer 1872: l'edizione è basata su **T** e **Γ**.

⁵ **dddimp** **T**. Callu 2009 sceglie di esplicitare sempre la terna imperiale, secondo la formula allocutoria conservata in alcune *relationes*. Sulla tradizione manoscritta, gravemente corrotta e lacunosa, delle intestazioni, che per esigenze protocollari dovrebbero riportare i nomi dei tre imperatori in carica, e anche delle apostrofi interne, v. Meyer 1872, 65-68; Callu 2009, XLI-XLVI. Diretto destinatario è Valentiniano II, tranne che nelle *rel.* 2; 6; 7; 9; 15, alla corte di Costantinopoli.

⁶ censualibus **Γ**.

⁷ debuerant **T** debuerat **M**; debuerant contulerunt **Γ**.

⁸ **Γ** iuueret **TM** iuberet Meyer.

⁹ quae – candidati *post* seruata **TM** *ante* super *transposuit* Seeck; quae **TM** qua **Γ** quia *Lectius*.

uerbo tantum repositur diceretur, quem manibus officialium Celsus eruerat. Hic iam uestrae perennitatis est aestimare contumeliam praefecturae, cuius causidicus nihil passus auxilium secundi iudicis¹⁰ impetrauit.

Nel par. 1 Simmaco definisce unico conforto agli affroni subiti la fortunata combinazione che ha portato a Roma il *comes* Hesperius¹¹, che sembra identificabile col secondogenito di Ausonio. Per alcuni *publicae utilitatis gratia* indicherebbe che il personaggio era stato inviato appositamente per indagare sugli incresciosi episodi che avevano visto Simmaco sotto scacco. Ma non è opinione da accogliere, visto che Simmaco, oltre a parlare di *eventus*, qualifica Hesperius come *testis* e perciò in grado, se richiesto, di ristabilire la verità davanti alla corte¹².

L'esposizione del par. 2 non si configura come un rapporto "dovuto" al governo imperiale, ma è la necessaria premessa per spiegare l'iniziativa dell'avvocato Celso contro il prefetto (cfr. infatti nel par. 1 *ego ... de multis pauca narrabo, repetitis paululum causis quae mihi, ut arbitror, has insidias excitarunt*).

Nel procedere alla verifica dei conti riguardanti le somme con cui i *censuales*¹³ allestivano gli spettacoli (modesti) per quei candidati a una magistratura minore che non intendevano impegnarsi personalmente nella propria *editio*¹⁴, Simmaco dichiara di aver scoperto varie *fraudes* (alle quali certamente non erano estranei i *censuales*); qui tuttavia

¹⁰ *Lectius* secundi iudicii *Scioppius* secundis iudiciis **TMΓ** Meyer Seeck.

¹¹ PLRE I, *Decimius Hilarianus Hesperius* 2, 427-428.

¹² Vera 1981, 166-167.

¹³ Secondo Seeck 1889, 1911-1914, sarebbero stati istituiti da Costantino, all'indomani di Ponte Milvio, per occuparsi espressamente della nuova tassa senatoriale, la *gleba*. Nella Not. dign. Occ. IV.31 risultano appartenenti all'*officium urbanum* e forse lo furono a partire dal 360 (cfr. CTh. 14.1.1, datata al 357 nei manoscritti, diretta a Iulianus, *vicarius urbis Romae*, che forse rivestiva *ad interim* le funzioni del *praefectus urbi*: Seeck 1919, 47; 207; *contra* Chastagnol 1962, 151-152 e PLRE I, *Tertullus* 2, 882-883). Costituivano la più importante delle *decuriae urbis Romae* (CTh. 14.1.1) e dovevano innanzitutto controllare il censo dei senatori (Symm. *epist.* 5.55 *qui census senatorios tractant*; *rel.* 30.1); dunque spettava loro acquisire e verificare le dichiarazioni patrimoniali e l'assegnazione dell'imponibile; come dimostra la *rel.* 46, l'aggiornamento dei registri dei contribuenti era continuo e la presentazione dei rendiconti aveva una scadenza trimestrale. Fungevano da cancelleria del senato (HA *Gord.* 12.3) e spedivano mensilmente gli *acta* delle sedute all'imperatore. Secondo Chastagnol 1960, 77; 346 gestivano la cassa senatoria. Grazie alla precisa informazione sui patrimoni senatoriali erano loro a fornire i dati per l'assegnazione, in Oriente, dei diversi *gradus praeturae* e, in certi periodi, a procedere direttamente a questa operazione (*denominatio*): tale potere era stato revocato da Costanzo e passato *arbitrio senatus* (CTh. 6.4.13.2), ma fu restituito nel 393 (6.4.26); riscuotevano l'*aurum oblativum* e la *gleba* nelle province (compito da cui furono esentati nel 397: CTh. 6.2.17). Avevano funzioni di polizia e di ispezione nelle due capitali; cfr. Lécirvain 1888, 81-82; Sinnigen 1956, 70-80; Chastagnol 1960, 75-78; 241-242; 287-288; Vera 1981, 336-337.

¹⁴ Erano chiamati *absentes* perché non presenziavano – nell'una o nell'altra capitale – ai giochi o alle altre prestazioni loro imposte: del resto questi *clarissimi* erano praticamente tutti residenti nelle province.

si sofferma su una in particolare, consistente nella falsificazione dei dati per cui “taluni” (che poi si scopre essere in due) avevano fatto figurare come versato (*consualibus ... inputatum* = “messo in conto ai *consuales*”) un quantitativo di denaro che aveva consentito di organizzare i *munera* per entrambi.

Questo paragrafo necessita di alcune precisazioni. Generalmente si ritiene che qui si parli di pretori; Vera 1981, 168 ed Hecht 2006, 181; 183 lasciano aperta la possibilità che siano candidati alla questura, ed è quello che noi crediamo: militano a favore la terminologia usata (*munera* nel vocabolario ludico ha spesso il senso ristretto di giochi gladiatorii e/o di *venationes*, tradizionalmente legati alla questura)¹⁵ e la testimonianza dell'*epist.* 4.8, dove Simmaco, che intende ottenere dalla corte, tramite Stilicone, l'uso dell'anfiteatro Flavio per i *ludi praetorii* del figlio, sottolinea con un confronto l'esiguità della concessione: 2 *amphitheatrum ... opto concedi, etiam ludicris quaestorum praelusionibus non negatum* e 3 *ceterum quid praerogativae habeat* (scil. *amphitheatrum*) *non video, cum etiam consuales absentium munera illic soleant exhibere, quorum mediocritatem volumus aemulari*.

La nostra *relatio* contribuisce anche a sfatare la diffusa opinione secondo cui i *consuales* utilizzavano somme anticipate dal *fiscus* e rimborsate dai candidati a spettacoli effettuati¹⁶. Tale opinione si fonda sul credito accordato a HA *Al. Sev.* 43.3-4 *quaestores candidatos ex sua pecunia iussit munera populo dare, sed ita ut post quaesturam praeturam acciperent et deinde provincias regerent. arcarios vero instituit, qui de arca fisci ederent munera eademque parciora*: stando a questo passo, quantomeno anacronistico, i *munera* richiesti ai questori “di seconda categoria”, gli *arcarii*¹⁷, sarebbero stati, sì, *parciora*, ma finanziati *de arca fisci*, addirittura “a fondo perduto”.

È sembrato di trovare un sostegno, oltre che nelle diciture del Calendario di Filocalo per il *mensis December*¹⁸, in CTh. 6.4.6 del 9 sett. 340¹⁹ *pro eo, quem absentem tempus*

¹⁵ La distinzione terminologica tra gli spettacoli dei questori e quelli dei pretori è in CTh. 6.4.4 *omnes clarissimi ... nostri auctoritate praecepti ad urbem Romam venire cum impensis, quas ludi scaenicorum vel circensium vel muneris ratio poscit, cogantur*; 4.18 *editores munerum sive ludorum*. Cfr. Ville 1981, 75-78; Mosci Sassi 1992, 141-144; Soler 2008, 37-68, che stranamente tralascia tutta la documentazione del titolo VI.4 del Teodosiano.

¹⁶ Cfr. fra gli altri Chastagnol 1970, 192-193; Id. 1992, 243; Marcone 1987, 49; Roda 1976, 150-151; Id. 1977, 87-88; Id. 1981, 262-263; Vera 1981, 168; Hecht 2006, 181.

¹⁷ Questo significato specifico non è attestato altrove, ma si può trovare un corrispettivo nell'espressione *qui nominantur candidati arcae* di CTh. 6.4.21.6; va accantonata la tesi di Roda secondo cui gli *arcarii* della *Vita Alexandri Severi* 43.4 erano funzionari imperiali creati appositamente per l'allestimento degli spettacoli questorii.

¹⁸ Il Calendario del 354 (CIL I² 278; 336; Inscr. It. XIII 2, 251; 533-534) dà *munus arca* per il 4, 6, 19, 21, 23; *munus kandida* per l'8 e il 20; il 2 dicembre e il 24 sono indicati rispettivamente con *initium muneris* e *munus consummat(ur)*. Cfr. principalmente Roda 1976, 145-161; Marcone 1981, 105-122 e la rassegna di Beltran Rizo-Jiménez Sánchez 2005, 287-314.

¹⁹ Cuneo 1997, 56-57, suggerisce di retrodatare CTh. 6.4.5 e 6, frammenti della stessa *oratio*, al

editionis invenerit, erogationem debitam fiscus expendat, post adventum cuncta, quae prae-rogata fuerant, soluturo. Con questa costituzione Costanzo II, per ovviare al problema dei candidati pretori²⁰ *absentes*, concedeva che il *fiscus* anticipasse le spese, ma obbligava al totale rimborso, costringendo gli interessati a recarsi personalmente a Costantinopoli per la bisogna. Va precisato che il documento risale a una fase precoce della formazione del nuovo senato, e anzi potrebbe essere, insieme a 6.4.5, l'atto fondativo della pretura a Costantinopoli²¹; il suo carattere, abbastanza blando, venne inasprito nella legislazione successiva. Tant'è vero che 6.4.13, del 3 maggio 361, dispone (1) *si qui ex his, qui praetores fuerint designati, ad editionem subeundam venire non potuerint vel aetate vel aegritudine retardati, cum pondere, sicut nobis moderantibus conditum est, ad officium praefecti urbi procuratorem debebunt ilico destinare*²².

Come si vede, qui è contemplato il caso degli "assenti giustificati", mentre subito dopo si affronta il problema dei renitenti: (2) *in potestate censualium denominatio non sit, sed ante decennium senatus consulto praetores designati editiones praeturasque ipsas senatus arbitrio sortiantur, ita ut, si conventi iidem venire neglexerint, dimidium plus, quam quanti sumptuum necessitas postulat, vel in argento vel in ipsis pigneribus ad praefecti urbi officium destinetur.*

Sono evidenti i cambiamenti rispetto alla costituzione del 340: mentre essa non prevedeva sanzioni²³, qui si commina una multa corrispondente alla metà del *sumptus* prestabilito; non solo, ma anche le modalità per la corresponsione dei fondi sono cambiate: non ci saranno anticipi da parte del *fiscus*; ma saranno gli *absentes* stessi, giustificati o no, a far pervenire le somme, da impiegare negli spettacoli o nelle opere pubbliche, all'*officium praefecti urbi*²⁴.

Che anche in Occidente i candidati dovessero anticipare il denaro è quanto consente di affermare la *rel.* 23.2.

Nell'enunciato *reperitum est quosdam functionibus absolutos sumptum debitum rei publicae non dedisse* è fondamentale la notazione *functionibus absolutos*, "(ormai) liberati

339, perché l'indicazione dell'anno col postconsolato di Costanzo e Costante non collima con la data del 9 settembre.

²⁰ A Costantinopoli, dove la questura non è attestata, la pretura ammetteva al senato. Differenze salienti rispetto a Roma sono anche il numero variabile, nel corso degli anni, delle preture e la determinazione per legge dell'entità dei *sumptus* in proporzione ai diversi *gradus praeturae*.

²¹ Jones 1964, 537.

²² Nelle linee 9-11 si precisa che il *pondus argenti* recapitato all'ufficio prefettizio sarà destinato alla costruzione di un'opera pubblica, che, una volta ultimata, recherà un *titulus* col nome del finanziatore.

²³ Almeno a giudicare dalla forma in cui ci è pervenuta.

²⁴ La *praefectura urbis* fu istituita a Costantinopoli l'11 dicembre del 359: *Cons. Const.* s.a. 359 (*Chron. min.* 1.239); *Socr.* 2.41.1; *Soz.* 4.23.3; cfr. PLRE I, *Honoratus* 2, 438-439.

dall'onere dell'*editio*": "liberati"²⁵, non nel senso di "esentati"²⁶, ma perché i *censuales* avevano assolto per loro l'obbligo degli spettacoli²⁷, con fondi che nei registri figuravano come da loro versati, mentre invece erano altrui (cfr. *ex alieno argento*): conforta questa interpretazione l'uso di *dedisse* e *conferre* (cfr. anche più sopra *quod ... contulerunt*), che si oppongono a *reddidissent* e, nel par. 3, a *refudit*. In sostanza la *rel.* 23.2 mostra che il fisco imperiale non era coinvolto, tant'è vero che Simmaco, dopo che i candidati avevano restituito il denaro, non applica penalizzazioni (cfr. *sine adiectione dispendii*)²⁸ e non sottopone il suo operato al giudizio dell'imperatore, bensì consulta il senato *prisco more*, dunque non tanto perché obbligato, quanto piuttosto in ossequio alla tradizione.

Da tutto ciò sembra di poter dedurre che la cassa dove i candidati versavano anticipatamente i fondi e da cui attingevano i *censuales* per allestire i *munera* fosse l'*arca quaestoria* (cfr. *rel.* 20.1)²⁹, che nel IV secolo aveva preso il posto, con funzioni ed entrate limitate, dell'antico *aerarium Saturni*³⁰; è chiamata *arca publica* in *HA Aur.* 20.8 e *populi Romani ... aerarium* in *Symm. rel.* 37.2³¹; che fosse autonoma dal *fiscus* (a differenza delle casse annonarie di Roma) è ammesso dalla maggioranza degli studiosi e argomentato da Vera³². Chastagnol 1960, 77 pensa che fosse amministrata dai *censuales* (forse sotto il controllo, più o meno reale, dei questori).

²⁵ "Unos que se habían liberado de las prestaciones": Valdés Gallego 2003, 88.

²⁶ "Exempted from personal service" Barrow 1973, 125; anche Callu 2009, n. 4, 170 è in errore, quando pensa che gli spettacoli per i due candidati non fossero stati tenuti; v. invece Vera 1981, 411 "che avevano adempiuto ai loro obblighi".

²⁷ *Functio* indica assai spesso in Simmaco, e altrove, la prestazione imposta ai candidati alle magistrature tradizionali; ricorre per lo più accompagnato da determinazioni, ma anche senza: cfr. *rel.* 45, *epist.* 9.125; 126.2, dove il significato, come qui, emerge dal contesto. Cfr. anche Callu 2008, 23-36.

²⁸ Per gli *absentes* da Roma al momento dell'*editio* era prevista una *multa frumentaria*, attestata indirettamente da due leggi di Costantino, che ne esenta i questori al di sotto dei 16 anni (CTh. 6.4.1) e i candidati in genere sotto i 20 (6.4.2); si trova ribadita in 6.4.3 (la data del 339 va corretta in 354: Seeck 1919, 40) e in 4.4.7, del 354 (data tràdita: 14 marzo 353) e quindi in 6.4.18, del 365 (ma qui è prevista un'eccezione per coloro che abbiano ottenuto dall'imperatore *liberum commeatum*; riguardo alla *subscriptio*, mutila, che la indica *data* a Mediolanum e *accepta* a Costantinopoli il 28 giugno 365, cfr. Pergami 1993, 234-235; Schmidt-Hofner 2008, 520-521; 590). In seguito dovette essere obliterata, o meglio aggiornata: in *rel.* 8.3, presentando alla corte il *senatusconsultum* sulle misure restrittive dei *sumptus*, Simmaco annuncia *decretum est ... quid damni absentium contumacia debeat experiri*.

²⁹ Non so cosa intenda precisamente Jones 1964, 709 quando dice che l'*arca quaestoria* "perhaps handled the finances of the questorian games". Corre l'obbligo qui di ritirare l'obiezione (Del Chicca 2013, n. 146, 75) mossa a Zuckerman 1998, 127-129: l'*arca* di CTh. 6.4.21.6 deve effettivamente identificarsi con la cassa senatoriale.

³⁰ Cfr. Corbier 1974, 344-346; Chastagnol 1960, 67-78; 75-80; 316-320.

³¹ Cfr. Delmaire 1989, 4-5; *contra* Vera 1981, 281-283; Hecht 2006, n. 266, 175.

³² Vera 1981, 149-150.

Nel par. 3 domina la figura del *causidicus*³³ Celso, identificato in Ragonius Vincen-tius Celsus, di nascita senatoria, documentato in diverse iscrizioni³⁴; CIL VI 1760 = 31924 = EDR111537 lo ricorda come *orator fori urbanae praefecturae, quaestor, praetor triumphalis, consul (suffectus), praefectus annonae*³⁵. Di particolare rilievo è CIL VI 1759 = EDR137772, datata al 25 agosto 389, con cui i *ensores* di Portus, grati perché come prefetto dell'annona aveva risolto un'annosa controversia con i *caudicarii*, dopo il suo ritiro gli dedicano una statua sottolineando ripetutamente come avesse bruciato le tappe della carriera, cominciata da giovanissimo.

La connessione con quanto esposto nel par. 2 si delinea fin dall'inizio del terzo: Celso è detto *socius eius qui debitum refudit impendium*. Il significato di *socius* non è immediatamente perspicuo: si potrebbe pensare, ricordando *hoc cum clarissimi viri sponte ... reddidissent*, che Celso fosse il "compagno" del *clarissimus* "il quale restituì la somma dovuta (allo stato)"³⁶ e che nell'espressione *patrimonium candidati* il genitivo *candidati* si riferisca proprio a lui³⁷. Vedremo dall'esame della frase *cum ego ... detulissem* che questa interpretazione non è giustificabile. A maggior ragione si deve respingere l'accostamento, già proposto dal Gothofredus³⁸, a CTh. 6.4.25 (23 ott. 384), con cui Teodosio, portando a otto le preture costantinopolitane, le associava a coppie fissando per ciascuna l'ammon-tare che i candidati si sarebbero divisi a metà: infatti, benché nel 384, come dimostra la *rel. 8*, si registri nelle due *partes imperii* una comune tendenza alla riduzione dei *sumptus*, non si hanno prove che in Occidente sia stata adottata una soluzione simile³⁹.

Ci si avvicinerà di più al significato di *socius* considerando che esso tien dietro alla qualifica di *causidicus fori mei*. Callu traduce "l'associé de celui qui avait reversé les sommes dues"⁴⁰. A me sembra che colga nel segno soprattutto Chausson⁴¹: "un avocat

³³ Sugli avvocati in età tardoantica, ai quali CTh. 2.10.2 (1 novembre 319) prescrive che esercitino solo presso il tribunale cui si sono iscritti, cfr. Jones 1964, 507-516; Wieling 1996, 419-463.

³⁴ PLRE I, *Celsus* 9, 195-196; Chausson 1996, 245-262.

³⁵ Va abbandonata l'opinione, basata sulla incerta tradizione del nome del destinatario di Clust. 1.23.5 (1 febbraio 365), secondo cui Celso sarebbe divenuto prefetto dell'annona prima della scadenza del mandato di Simmaco: Vera 1981, 169-171.

³⁶ Imprecisa la traduzione di Vera 1981, 411: "amico di un tale che aveva restituito il denaro anticipato per lui".

³⁷ Secondo Hecht 2006, 183 Celso sarebbe detto *candidatus* perché aspirante alla *praefectura annonae*.

³⁸ Godefroy 1736-1745, t. II, 64, richiamato da Martínez-Fazio 1972, 164-167.

³⁹ Cfr. *supra* sulle norme per l'assunzione della pretura a Costantinopoli. In verità un tentativo del senato romano presso Valentiniano I perché permettesse ai *candidati arcae* di consociarsi è testimoniato da CTh. 6.4.21.6 (22 agosto 372), dove l'imperatore dà una risposta elusiva. A una sorta di "pretura collettiva" in Occidente crede Zuckerman 1998, 130-132.

⁴⁰ Callu 2009, 108; nella n. 2, 171 spiega: "au nom des Préteurs, deux ayants droit, dont Celsus, étaient intervenus pour l'apurement des dettes".

⁴¹ Chausson 1996, 256.

de mon siège qui est lié à celui qui avait reversé la somme due”. Celso infatti era non solo l'avvocato “di colui che rifiuse il debito”, ma, come vedremo, anche il “congiunto”⁴².

La venuta nella capitale del *vicarius urbis Romae* (che doveva condurre congiuntamente a Simmaco l'istruttoria sull'amministrazione di Auchenio Basso)⁴³ permise a Celso di soddisfare il suo spirito di rivalsa con la richiesta, *de sede vicaria*, di una doppia *tuitio*: contro Simmaco e contro il prefetto dell'annona. *Tuitio* (anche al par. 13), è definibile in generale come la protezione legale che chi si senta minacciato da un personaggio più autorevole può richiedere ad una autorità ancora più alta⁴⁴. Ora, il *vicarius urbis Romae*, subordinato al *praefectus praetorio Italiae*, soprintendeva alle attività dei governatori delle province suburbicarie; egli era, nella giurisdizione civile e criminale di prima istanza (entro il centesimo miglio), oltre che in varie incombenze amministrative, soprattutto collaboratore e rappresentante del prefetto urbano; ma i limiti delle rispettive competenze giudiziarie non erano ben definiti e specialmente in seconda istanza si verificavano interferenze e sovrapposizioni⁴⁵, che determinavano attriti, eventualmente accentuati dalle ostilità personali e politico-religiose⁴⁶. Comunque non era in discussione la superiorità del prefetto urbano, *vir illustris*, sopra il *vicarius*⁴⁷, e Simmaco la ribadisce⁴⁸. Appellandosi al *vicarius* Celso infrangeva provocatoriamente le regole gerarchiche: contro il prefetto urbano poteva intervenire solo l'imperatore, mentre contro il *praefectus annonae* la *tuitio* doveva esser chiesta allo stesso *praefectus urbi*⁴⁹.

⁴² *Socius* ha anche il significato di “parente”, seguito di solito dal genitivo *sanguinis* o *generis*.

⁴³ È citato a più riprese nella presente *relatio* e in *rel.* 26.2 e 33.3, ma senza indicazione del nome: si ipotizza, con buona plausibilità, l'identificazione con Valerio Piniano: Martínez-Fazio 1972, 200-204; Vera 1981, XXXVI-XXXVII; *contra* Hecht 2006, n. 116, 53.

⁴⁴ Godefroy 1736-1745, V, 100 (CTh. 13.5.37) e I, 61 (1.9.1 = 1.21.1 Mommsen); *tuitio* ha, tra l'altro, il valore specifico di “protezione regale” in Cassiodoro (*formula* in *Var.* 7.39).

⁴⁵ Un caso tipico è CTh. 11.30.36 (14 febbraio 374), in cui, per velocizzare i tempi, una causa fiscale è affidata a quello dei due che si trova più vicino: *vel sublimitas tua vel vicarius, prout quisque vestrum proximus erit, adhibeat examen*. D'altra parte, nel 364 (CTh. 1.6.2; 3) era stata delegata al prefetto urbano la giurisdizione sugli appelli contro le sentenze del *vicarius*.

⁴⁶ Ensslin 1958, 2042-2044; Sinnigen 1959, 97-112; Chastagnol 1960, 41-42; 134-136; 387; De Martino 1975², 346-348; De Bonfils 1975, 291-296; Vera 1981, 68-69; Hecht 2006, 60-61.

⁴⁷ Simmaco usa qui il titolo di *laudabilis* come nei par. 4 e 7 e nella *rel.* 26.3, mentre al par. 13 lo chiama *vir clarissimus et spectabilis*: è dunque possibile che già a questa data (e non soltanto a partire dagli anni 390: Symm. *epist.* 2.33 e 33a; CTh. 12.6.24, del 15 aprile 397) la *spectabilitas* fosse stata attribuita alla carica di *vicarius urbis Romae*; cfr. Ensslin 1929, 1552-1568 (in generale); Cecconi 2002, 174; 252-253; 368-369.

⁴⁸ Cfr. par. 1 *eam praefecturam, quae Romae est superior ceteris* (cfr. del resto CTh. 1.6.7, del 13 luglio 376, *praefectura ... urbis cunctis, quae intra urbem sunt, antecellat potestatibus*) e 3 *auxilium secundi iudicis* (il senso non cambia conservando la lezione *secundis iudiciis*).

⁴⁹ I rapporti gerarchici tra il prefetto urbano e il *praefectus annonae* sono regolati da CTh. 1.6.5 (datata al 368 ma da riportare al 365) e 1.6.7 (13 luglio 376). Nella Not. dign. Occ. IV.3 il *praefectus annonae* figura

Le motivazioni addotte da Celso sono contenute nelle due proposizioni rette da *cum* causale: nella seconda non solleva grossi problemi di comprensione l'intervento contro il *praefectus annonae*⁵⁰: questi reclamava – “solo verbalmente” precisa Simmaco – la restituzione di un *pistor* dell'annona pubblica che Celso “aveva strappato alle mani degli *officiales*”.

Invece la ragione della *tuitio* invocata contro Simmaco è difficile da ricostruire nei particolari. A cominciare da (*ego*), *aditus in causa publica*, dove non è specificato da chi il prefetto urbano era stato “adito in una causa di interesse pubblico”⁵¹. Simmaco resta nel vago e si ha l'impressione che i fatti non fossero andati in maniera così piana e rapida come dà ad intendere nel par. 2. Callu⁵² si sorprende che Simmaco avesse ricevuto “une demande d'action en justice” quando ormai il rimborso era stato effettuato. Ma bisogna osservare che i tempi delle due causali rette da *cum* appaiono sfalsati: il ppf. cong. *detulisse* si riporta indietro, alla fase in cui i candidati rei della falsificazione erano appena stati individuati ed era stato aperto il contenzioso per la restituzione del debito. Invece il contrasto tra Celso e il *praefectus annonae* era ancora in atto, come mostra l'imp. cong. *cum ... repositum diceretur*.

Si deve ora considerare l'enunciato secondo l'ordinamento imposto dal Seeck: *cum ego ... civilem conventionem matri eius, quae retinere adseritur patrimonium candidati, super nepotis sui munere detulisse responsione servata*: la principale difficoltà in cui si imbattono gli esegeti sta nell'individuare i referenti dei genitivi *eius* e *sui*.

Di fronte alla traduzione proposta da Vera 1981, 411: “esaminando un'azione giudiziaria intentata dallo stato, avevo indirizzato la citazione relativa alla prestazione pubblica del nipote alla madre di colei che pare detenga il patrimonio del candidato – fatto salvo, beninteso, il diritto di opporsi in giudizio”, ci chiediamo: quale sarebbe stato l'errore di Simmaco? aver mandato la *conventio* alla nonna invece che alla madre del candidato? Ma, se quest'ultima era l'effettiva detentrica del patrimonio, perché usare il verbo *adseritur* invece di un semplice *quae retinet*? Si noti poi che, a differenza delle altre interpretazioni, questa di Vera si regge solo con la trasposizione del Seeck.

Callu invece ravvisa in *matri eius* la madre di Celso (*eius*), “laquelle, assure-t-on, détient le patrimoine du candidat”, e che avrebbe ricevuto la citazione riguardante il *munus nepotis sui*, con *sui* riferito contemporaneamente a *matri eius*, in quanto nonna, e a Celso, in quanto zio. Appare opportuno citare le parole stesse dell'editore⁵³: “vu la structure de la phrase, à moins de faire de *eius* l'antécédent de *quae* (une solution à

sub dispositione praefecti urbis. Cfr. Hecht 2006, n. 129, 57; n. 272, 177-178; *contra* Vera 1981, 273-275.

⁵⁰ Frainteso da Sinnigen 1959, 104.

⁵¹ “I ... when approached in an action brought by the state” Barrow 1973, 127; “esaminando un'azione giudiziaria intentata dallo stato” Vera 1981, 411.

⁵² Callu 2009, n. 3, 171.

⁵³ *Ibid.*

laquelle invite le réflexe grammatical, mais qui complique le *stemma* de famille, en dissociant la personne convoquée de celle détentrice du patrimoine), il convient, contrairement à D. Vera, d'estimer avec R.H. Barrow que le démonstratif ne peut que renvoyer à Celsus, l'oncle du candidat”.

Una variazione è suggerita da Chausson⁵⁴: “selon lui, approché dans une action publique, j'aurais adressé à la mère de son parent, laquelle, semble-t-il, détient le patrimoine du candidat, la citation légale relative à la prestation de son neveu – certes en sauvegardant le droit de réponse”. Dunque nel sintagma *matri eius* si dovrebbe riconoscere lo stesso genitivo (*eius*) di *eius qui ... refudit*; e il nipote sarebbe quello di Celso (*nepotis sui*); è certo una traduzione conforme alle regole della grammatica classica, ma il secondo *eius* è un po' troppo lontano per poter richiamare il primo e d'altra parte la sintassi simmachiana offre almeno un altro esempio del genitivo del pronome anaforico e di quello del possessivo presenti nella stessa subordinata e riferiti entrambi al soggetto della principale del quale essa riporta il pensiero: *epist.* 9.133.1 *Proserius ... summis precibus obsecravit ut ... filia eius fratris sui filio copuletur*.

Ci sembra perciò di dover aderire alla ricostruzione di Callu.

Ma è tempo di passare a *responsione servata*, che, trasposto in fondo all'enunciato, non potrà che significare “fatto salvo il diritto di replica”: è facile l'accostamento ad Ambr. *epist.* 17.13 *si civilis causa esset, diversae parti responsio servaretur*, solo che, nel periodo ipotetico ambrosiano, non vi è nulla di superfluo, mentre qui l'aggiunta suona inutile, essendo scontato il diritto di *responsio* per chi riceveva una citazione legale: non a caso gli interpreti moderni si sentono tenuti ad aggiungere, di propria iniziativa, un avverbio asseverativo: “beninteso”, o “certes”⁵⁵.

Nei manoscritti **T** ed **M** l'ablativo assoluto, come già accennato, è seguito da *quae retinere adseritur patrimonium candidati*, dove ovviamente l'ostacolo è il pronome relativo, che il Lectius pensò di emendare in *quia*⁵⁶, mentre il Seeck risolse con la trasposizione.

Credo che gli editori critici abbiano sottovalutato, a differenza di quelli più antichi, la presenza di *qua* in **Γ**, l'edizione che il Gelenius basò su un manoscritto perduto, che non di rado si rivela superiore a **T** ed **M**.

⁵⁴ Chausson 1996, 256.

⁵⁵ Callu 2009 fa dipendere da *responsio* il complemento *super nepotis sui munere*, traducendo “en réservant la possibilité de répondre au sujet des jeux de son petit-fils” (108); però la dipendenza è da *civilem conventionem*, così come in *rel.* 19.4 *cum ... conventionem partis adversae super aestimandis bonis Liberies impetrasset*.

⁵⁶ Fa meraviglia che Meyer 1892 conservi il testo di **T**, pur citando in apparato l'emendamento del Lectius e rivelando le sue perplessità: “*quae ad matris referendum videtur et responsione servata interpretandum salva defensione (cf. C. Ju. 12,26,4). haec alioquin supervacanea addidit, ut in omnibus rebus legum observantem se fuisse probaret [scil. Symmachus]*”.

Responsio nel nostro passo non è “il diritto di opporsi in giudizio” (Vera 1981, 411), ma la “risposta” data a una *interrogatio* nel corso di un’indagine o di un processo ed equivale a “testimonianza”⁵⁷: così anche nel par. 13 *sed mox eiusdem Felicis ac devotissimi principis responsione pars ista purgata est*: “ma questa versione dei fatti (*pars ista*) fu subito smentita dalla testimonianza del medesimo Felice e del devotissimo *princeps officii*”. Dunque, ripristinando l’ordine tradito, il senso di *cum ... detulisse* sarà “perché io, àdito in una causa di interesse pubblico, avevo mandato alla madre di lui [Celso] una citazione legale relativamente alla prestazione obbligatoria di suo nipote, avendo tenuto conto della testimonianza che la dichiara detentrica del patrimonio del candidato”⁵⁸.

Non sappiamo se inviando la citazione Simmaco avesse commesso un errore di persona (successivamente sanato), oppure no. In ogni caso Celso gli serbava rancore per il coinvolgimento dei suoi familiari, anche se personalmente non aveva ricevuto alcun torto (*nihil passus*). Simmaco, non volendo o non potendo reagire, rimette all’imperatore la valutazione della gravità dell’offesa fatta alla sua carica.

⁵⁷ Cfr. C.Iust. 4.20 (*de testibus*).9 (a. 334) *nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur*; cfr. anche VIR, s. v. *responsio*.

⁵⁸ Che il patrimonio del candidato fosse ancora nella disponibilità della nonna è particolare in sé verosimile, in quanto la carica della questura e della pretura erano spesso esercitate da *clarissimi* estremamente giovani.

BIBLIOGRAFIA

- Barrow 1973
R.H. Barrow, *Prefect and Emperor. The Relations of Symmachus A.D. 384*, Oxford 1973.
- Beltran Rizo-Jiménez Sánchez 2005
E. Beltran Rizo, J.A. Jiménez Sánchez, *La editio quaestoria en el Bajo Imperio: el ejemplo de Quinto Memio Simmaco*, «Gerión» 23, 2005, 287-314.
- Callu 2008
J.-P. Callu, *Functio, l'avatar ludique d'après la correspondance de Symmaque*, in: Soler-Thelamon 2008, 23-36.
- Callu 2009
J.-P. Callu, *Symmaque, t. V, Discours–Rapports*, Paris 2009.
- Cecconi 2002
G.A. Cecconi, *Commento storico al libro II dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 2002.
- Chastagnol 1960
A. Chastagnol, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960.
- Chastagnol 1962
A. Chastagnol, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962.
- Chastagnol 1970
A. Chastagnol, *Les modes de recrutement du sénat au IV^e siècle après J.-C.*, in: C. Nicolet (éd.), *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Actes Caen, 25-26 avril 1969), Paris 1970, 187-211.
- Chastagnol 1992
A. Chastagnol, *Le Sénat romain à l'époque impériale. Recherches sur la composition de l'Assemblée et le statut de ses membres*, Paris 1992.
- Chausson 1996
F. Chausson, *Venustus, père de Nicomaque Flavien senior*, «AnTard» 4, 1996, 245-262.
- Corbier 1974
M. Corbier, *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare: administration et prosopographie sénatoriale* (CEFR 24), Rome 1974.
- Cuneo 1997
P.O. Cuneo, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997.
- De Bonfils 1975
G. De Bonfils, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo. Symm.*, rel. 33, «BIDR» 78, 1975, 285-310.
- Delmaire 1989
R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle* (CEFR 121), Rome 1989.
- De Martino 1975²
F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975².
- Del Chicca 2013
F. Del Chicca, *A proposito dei temonarii della costituzione 6,4,21 del Codice Teodosiano*, in: A. Piras, G.F. Saba (edd.), *Gregi Christi ministrantes, Studi Pietro Meloni*, Cagliari 2013, 39-80.
- Ensslin 1929
W. Ensslin, *Spectabilis*, RE III A2, 1929, 1552-1568.
- Ensslin 1958
W. Ensslin, *Vicarius*, RE VIII A2, 1958, 2023-2044.
- Giglio 1996
S. Giglio, *Intorno alla Relatio 23 di Q. Aurelio Simmaco*, «SDHI» 62, 1996, 309-329.
- Godefroy 1736-1745
J. Godefroy, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis ... Editio nova ... iterum recognita et emendata variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas Joan. Dan. Ritter*, Lipsiae 1736-1745 (= Hildesheim-New York 1975).
- Hecht 2006
B. Hecht, *Störungen der Rechtslage in den*

- Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.*, Berlin 2006.
- Jones 1964
A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire (284-602). A Social, Economic and Administrative Survey*, I-III, Oxford 1964.
- Lécrivain 1888
C. Lécrivain, *Le Sénat romain depuis Dioclétien à Rome et à Constantinople*, Paris 1888.
- Marcone 1981
A. Marcone, *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV sec. d.C.: aspetti economici ed ideologici*, «ASNP» 11, 1981, 105-122.
- Marcone 1987
A. Marcone, *Commento storico al libro IV dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987.
- Martínez-Fazio 1972
L.M. Martínez-Fazio, *La segunda Basílica de San Pablo Extramuros. Estudio sobre su fundación*, Roma 1972.
- Martínez-Fazio 1977
L.M. Martínez-Fazio, *Reciente hipótesis sobre la fundación de la basílica Ostiense*, «Gregorianum» 58, 1977, 87-154.
- Meyer 1872
W. Meyer, *Q. Aurelii Symmachi Relationes*, Lipsiae 1872.
- Mosci Sassi 1992
M.G. Mosci Sassi, *Il linguaggio gladiatorio*, Bologna 1992.
- Pergami 1993
F. Pergami, *La legislazione di Valentiniano e Valente [364-375]*, Milano 1993.
- Poglio 2007
F.A. Poglio, *Quale possibile successione alla praefectura urbis Romae nel 383-388?*, «Historia» 56, 2007, 471-496.
- Roda 1976
S. Roda, *Osservazioni sulla «editio quaestoria» a Roma in età imperiale*, «Studi Romani» 24, 1976, 145-161.
- Roda 1977
S. Roda, *Magistrature senatorie minori nel tardo impero romano*, «SDHI» 43, 1977, 23-112.
- Roda 1981
S. Roda, *Commento storico al libro IX dell'Epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- Schmidt-Hofner 2008
S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, «ZRG, RA» 125, 2008, 498-602.
- Seeck 1883
O. Seeck, *Q. Aurelii Symmachi quae supersunt*, MGH AA 6, 1, Berolini 1883.
- Seeck 1889
O. Seeck, *Censuales*, RE III2, 1889, 1911-1914.
- Seeck 1919
O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919.
- Sinnigen 1956
W.G. Sinnigen, *The Officium of the Urban Prefecture during the Later Roman Empire*, Rome 1956.
- Sinnigen 1959
W.G. Sinnigen, *The Vicarius Urbis Romae and the Urban Prefecture*, «Historia» 8, 1959, 97-112.
- Soler 2008
E. Soler, *Ludi et Munera, le vocabulaire des spectacles dans le Code Théodosien*, in: Soler-Thelamon 2008, 37-68.
- Soler-Thelamon 2008
E. Soler, F. Thelamon (éds.), *Les jeux et les spectacles dans l'Empire Romain tardif et dans les royaumes barbares*, Univ. de Rouen et du Havre 2008.
- Valdés Gallego 2003
J.A. Valdés Gallego, *Simaco, Informes – Discursos, Introducciones, traducción y notas*, Madrid 2003.

Vera 1978

D. Vera, *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbis dal 383 al 387*, «SDHI» 44, 1978, 45-94.

Vera 1981

D. Vera, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.

Ville 1981

G. Ville, *La gladiature en Occident des*

origines à la mort de Domitien (BEFAR 245), Rome 1981.

Wieling 1996

H. Wieling, *Advokaten im spätantiken Rom*, «AARC» 11, 1996, 419-463.

Zuckerman 1998

C. Zuckerman, *Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire*, «REByz» 56, 1998, 79-139.